



Affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle D'Aosta

Allegato 1 BIS

CONVENZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE

REV. N°	Descrizione Revisioni	Data
REVISIONE: 0	PRIMA EMISSIONE	29/11/2019
REVISIONE: 1	SECONDA EMISSIONE	08/03/2021
REVISIONE: 2	TERZA EMISSIONE	12/05/2023
REVISIONE: 3	QUARTA EMISSIONE	08/03/2024
REVISIONE: 4	QUINTA EMISSIONE	11/11/2024

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NEL CENTRO DI BRISOGNE

Tra

ENVAL S.r.l. con sede in **AOSTA (AO), REGIONE BORGNALE 10 CAP 11100**,
PEC: enval@greenholdingpec.it, P.IVA **01244520076**, in qualità di gestore del Centro Regionale di
Trattamento dei Rifiuti di Brissogne, Località l'Ile Blonde 1, con annessa discarica, di seguito
denominata "**Gestore**",

e

_____ (Ragione Sociale)
con sede legale in _____ (indirizzo),
Codice fiscale _____, Partita I.V.A. _____ e
Codice Univoco _____, E-mail _____,
PEC _____, Numero di telefono _____,
qui di seguito denominato "Utente".

PREMESSE

La Regione Autonoma Valle d'Aosta è proprietaria del Centro Regionale di Trattamento dei Rifiuti,
sito in Brissogne, Località l'Ile Blonde 1 (di seguito denominato "Centro").

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha affidato in concessione il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani al Centro di Brissogne (CUP: B51E17000360007 – CIG: 7258644684) al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle società REA DALMINE S.p.A.
(51%), F.lli RONC S.r.l. (45%) e CESARO MAC. IMPORT S.r.l. (4%), che, a seguito di tale
costituzione, hanno formato la società di progetto denominata ENVAL S.r.l., come previsto dall'art.
184 del D.Lgs. 36/2023 (contratto stipulato il 2 luglio 2019 e registrato ad Aosta l'8 luglio 2019, con
numero 2573).

Con provvedimento dirigenziale n. 6032 del 15/10/2019, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha
volutato alla società ENVAL S.r.l. la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (n. 5661 del 20/12/2013), già volutata al R.T.I. costituito da REA
Dalmine S.p.A., F.lli Ronc S.r.l. e Cesaro Mac Import S.r.l. con provvedimento dirigenziale n. 7243
del 12/12/2018, modificato con P.D. n. 5423 del 08/10/2024.

In base all'autorizzazione sopra indicata, il Gestore è autorizzato a trattare presso il Centro di Brissogne i rifiuti urbani, i rifiuti urbani di provenienza non domestica e i rifiuti speciali prodotti in Valle d'Aosta.

L'utente che desidera conferire rifiuti speciali presso il Centro di Brissogne è tenuto a compilare i seguenti moduli, come previsto dalla normativa vigente:

1. Richiesta di Conferimento (P08 All. 2) – Deve essere compilata per ogni conferimento di un nuovo tipo di rifiuto.
2. Scheda Descrittiva (P08 All. 3) – Deve essere compilata per ciascun rifiuto pericoloso ad ogni conferimento o in caso di nuova unità locale.
3. Declaratoria (P08 All. 4) – Deve essere compilata una sola volta.
4. DUVRI (P08 All. 6) – Deve essere compilato una sola volta, senza l'invio degli allegati richiesti nel medesimo documento.

Si raccomanda di verificare che tutti i moduli siano correttamente compilati, al fine di agevolare e velocizzare il processo di conferimento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Gestore autorizza l'Utente a conferire presso il Centro i rifiuti classificati secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti, come stabilito dalla Decisione 2000/532/CE, modificata e integrata dalla Decisione 2001/118/CE. L'Utente è autorizzato a conferire esclusivamente i rifiuti identificati dai codici specificati e considerati rifiuti speciali, prodotti e/o trasportati in conformità alle procedure aziendali e normative vigenti, che si intendono integralmente accettate.

CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE	QUANTITA' MASSIMA ANNUA [t]

Articolo 2 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a cura e spese dell'Utente, mediante l'utilizzo di mezzi idonei. Qualora il trasporto venga eseguito in conto terzi, è obbligatorio che tale operazione sia svolta da un soggetto autorizzato e regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di identificazione del Rifiuto, debitamente compilato in ogni sua parte, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.
3. I rifiuti saranno considerati accettati esclusivamente dopo la verifica della loro conformità alle normative vigenti.
4. L'Utente si impegna a effettuare, a proprie spese, eventuali analisi chimico-fisiche richieste da Enval S.R.L. per il conferimento di rifiuti pericolosi o pericolosi a specchio, come stabilito nelle tabelle sottostanti. Le analisi dovranno essere effettuate con cadenza annuale, qualora il processo produttivo da cui origina il rifiuto non subisca variazioni. In caso di modifiche al processo produttivo, le analisi dovranno essere eseguite ad ogni conferimento. Inoltre, le Schede di Sicurezza (SDS) dovranno essere allegate al FIR per ogni conferimento, in quanto facilmente reperibili.

Articolo 3 - DURATA

La presente convenzione ha durata fino al _____, e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con preavviso tramite raccomandata A.R. o PEC.

Articolo 4 - PREZZO

1. L'azienda interessata allo sconto previsto per le aziende minori di 6 dipendenti dovrà trasmettere, in allegato alla richiesta, la visura camerale aggiornata a partire dal 30 giugno 2024, affinché Enval S.R.L. possa stabilire la tariffa adeguata.
2. In caso di mancata trasmissione della visura camerale da parte dell'Utente, sarà applicato il tariffario massimo, corrispondente alla tariffa prevista per i rifiuti speciali prodotti da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a sei unità.
3. Nell'allegato 7 della procedura P08 è riportato l'impostazione adottata per la determinazione delle tariffe convenzionate con la Regione, attualmente in fase di approvazione da parte della Regione.
4. Una volta adottata la Delibera Regionale, verrà inviata una comunicazione a tutti i soggetti

convenzionati. Fino a tale comunicazione, resteranno validi i prezzi stabiliti per l'anno 2024, come indicato per i codici E.E.R. in oggetto.

5. La Tabella 2 presente nell'allegato 7 della procedura P08 riporta le tariffe di conferimento applicate da Enval S.R.L., le quali non sono soggette a regolamentazione da parte della Regione ed entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
6. Le tariffe omnicomprensive, IVA esclusa, salvo modifiche disposte dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta, saranno valide per tutto l'anno 2024.
7. Si precisa, inoltre, che il tributo speciale pari a 18,00 €/tonnellata per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, commi da 24 a 41 della L. 549/95) laddove applicabile è incluso nella tariffa applicata.

Articolo 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'utente, in base alle tariffe di conferimento indicate nelle tabelle allegate, provvederà al pagamento in contante direttamente presso l'Ufficio Pesa di Enval S.R.L. al momento del conferimento dei rifiuti. La fattura verrà emessa entro 7 (sette) giorni dalla data del conferimento.
2. In caso di mancato pagamento, oltre al diritto di recesso dalla presente convenzione, come previsto dall'art. 8, lettera C), verranno applicate le eventuali penali o le conseguenze stabilite dalle normative vigenti.

Articolo 5bis - REFERENTE DEL GESTORE E DEL COMMITTENTE

Il Gestore ha nominato quale referente tecnico nei confronti dell'Utente l'Ing. Federica D'Angelo (340-6893391 federica.dangelo@greenthesisgroup.com), mentre l'Utente ha nominato quale proprio Referente nei confronti del Gestore il Sig./ra _____.

Articolo 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

1. Su richiesta del Gestore, l'Utente è tenuto a fornire, a proprie spese, una relazione tecnica contenente la caratterizzazione di base del rifiuto, necessaria per procedere alla stipula della presente convenzione.
2. Il personale designato dall'Utente per eseguire il trasporto dei rifiuti è obbligato a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze (P08 All. 6) e a seguire le istruzioni operative fornite dal Referente Tecnico del Gestore.

3. L'Utente si assume la piena responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare all'Ente proprietario dell'Impianto di smaltimento finale e/o al Gestore, conseguenti al conferimento di rifiuti non conformi alle caratteristiche dichiarate o descritti nel presente contratto.
4. I rifiuti conferiti devono essere stati prodotti esclusivamente nel territorio della Regione Valle d'Aosta.
5. L'Utente è obbligato a comunicare tempestivamente al Gestore ogni modifica o variazione nel ciclo produttivo che genera i rifiuti conferiti.

Articolo 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Gestore, dopo aver verificato la conformità del rifiuto alle autorizzazioni e il rispetto delle procedure aziendali e normative vigenti, accetta il rifiuto.
2. Il Gestore, tramite il proprio personale, è responsabile della supervisione delle operazioni di pesatura e scarico dei rifiuti, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza previste all'interno del Centro di smaltimento.
3. Il Gestore ha l'obbligo di aggiornare e mantenere il Regolamento di Conferimento, al fine di rispondere alle esigenze operative del Centro e ottimizzare le operazioni previste.

ARTICOLO 8 - FACOLTÀ DI RECESSO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Gestore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione e sospendere il servizio con effetto immediato, a seguito di comunicazione scritta, senza che l'Utente possa avanzare richieste di risarcimento per eventuali danni, nei seguenti casi:
 - A. In caso di difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quanto dichiarato dall'Utente;
 - B. Qualora vengano adottate nuove normative in materia di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente accordo;
 - C. In caso di mancato pagamento, da parte dell'Utente, delle somme dovute, entro le scadenze stabilite.

2. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore o per interventi delle autorità competenti, l'attività di smaltimento dei rifiuti presso l'impianto venga interrotta per un periodo superiore a trenta (30) giorni, l'Utente avrà la possibilità di risolvere il contratto, ma non avrà diritto a richiedere alcun risarcimento per danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Articolo 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione, il foro competente sarà esclusivamente quello di Aosta.

Articolo 10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata, non autenticata, è soggetta a IVA e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

_____, Lì _____

Il Gestore _____

L'Utente _____